

## TARES: IL TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI – art.14 d.l. 201/2011

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili è entrato in vigore dal 1 gennaio 2013 sostituendo i prelievi Tarsu, Tia 1 e Tia2.

### Presupposto

Il presupposto impositivo del nuovo tributo è la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché il concorso al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni quali la polizia locale, l'anagrafe, l'ufficio tecnico, l'illuminazione pubblica, l'istruzione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade etc.

### Soggetto Attivo

Soggetto attivo dell'obbligazione è il Comune nel cui terreno insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il Comune ha la facoltà di deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto alla normativa nazionale.

### Soggetto Passivo

*“Colui che possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse”.*

Vengono confermati gli stessi presupposti soggettivi previsti per la Tarsu: detenzione e occupazione dei locali ai quali viene aggiunto il concetto di possesso per coprire l'intero universo dei possibili soggetti passivi in riferimento alle diverse condizioni d'uso dei locali o aree scoperte.

Elemento di novità 1: rispetto ai regimi precedenti l'applicazione del tributo viene allargata alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali diversi da civili abitazioni (capannoni, immobili industriali/artigianali e commerciali) senza alcuna forma di riduzione. Diventano imponibili tutte le aree scoperte degli operatori economici senza più distinzione tra aree pertinenziali e aree operative.

Elemento di novità 2: in caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a 6 mesi il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a vario titolo (proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie).

### **Esclusioni e Riduzioni.**

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree condominiali comuni che non siano occupate in via esclusiva (es. bar che mette le sedie su parte comune del condominio).

Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute al pagamento della Tares poiché è direttamente il MIUR (Ministero pubblica istruzione) a provvedervi corrispondendo una somma forfettizzata ai Comuni. La norma fa riferimento esclusivamente a scuole statali non altri istituti appartenenti ad enti pubblici o a soggetti privati.

Riduzioni ed esenzioni possono essere previste da appositi regolamenti comunali in termini di:

- criteri per la determinazione della tariffa applicabile a categorie di attività produttive di rifiuti omogenee;
- disciplina di riduzioni tariffarie;
- disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione;
- in termini di contenzioso e riscossione

### **Quantificazione della Tariffa**

In base alla norma (co. 9 art 14 d.l. 201/2011) la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base del metodo normalizzato. Tale metodo prevede:

- una quota fissa determinata sulla base della superficie occupata corretta con coefficienti per ognuna delle categorie di utenza individuate;

- una quota variabile determinata sulla base del nucleo familiare per le utenze domestiche e sulla base della superficie corretta con coefficienti di produttività per le utenze non domestiche.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale.

Considerato che ancora in molti Comuni non è stato effettuato l'allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica in fase di prima applicazione della superficie delle unità immobiliari ordinarie verrà determinata secondo il criterio della **calpestabilità** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.

Per le unità immobiliari non ordinarie la superficie viene calcolata in base al criterio della calpestabilità.

Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati è stato introdotto l'obbligo di indicare in dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico dell'immobile e il numero dell'interno.

Il consiglio comunale dovrà approvare le tariffe del tributo entro il termine per l'approvazione del bilancio.

### **Costi indivisibili**

Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato a copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei comuni i quali possono modificare in aumento la misura di tale maggiorazione fino ad un massimo di € 0,40.

### **Versamento del Tributo**

Il versamento è effettuato esclusivamente al Comune in 4 rate trimestrali scadenti a gennaio – aprile – luglio – ottobre, tramite bollettino in conto corrente postale o tramite F24 (possibili le compensazioni). I Comuni possono variare le date di versamento ma per il 2013 la prima data è posticipata ad aprile salva possibilità di proroga data ai Comuni. Comunque è data possibilità di pagare in un'unica rata a giugno.

### **La dichiarazione**

I termini di presentazione della dichiarazione verranno stabiliti da regolamento comunale.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione sarà applicata sanzione pari al 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50.

In caso di infedele dichiarazione si applica sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti.